



**Ordinanza
concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di
determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente
pericolosi**

**(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici,
ORRPChim)**

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 maggio 2005¹ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici
è modificata come segue:

Art. 4 lett. c e d

Per i seguenti impieghi è necessaria l'autorizzazione delle autorità sottoindicate:

Impiego	Autorità che rilascia l'autorizzazione
c. l'impiego di biocidi, prodotti fitosanitari e concimi nel bosco e in una striscia di tre metri di larghezza lungo il suo margine, se l'impiego non è incluso in un'autorizzazione secondo le lettere a o b	autorità cantonale
d. l'impiego di prodotti fitosanitari negli spazi vitali di cui all'allegato 2.5 capoverso 3 ^{bis} , se non è incluso in un'autorizzazione secondo la lettera a o b	autorità cantonale

¹ RS 814.81

Art. 5 cpv. 1

¹ Un'autorizzazione per l'impiego secondo l'articolo 4 lettere a, c o d è concessa quando non c'è da temere che l'impiego previsto metta in pericolo l'ambiente. Essa è di durata limitata e vale per uno spazio geografico limitato.

II

Gli allegati 1.1, 1.7, 1.16, 2.5 e 2.6 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

IV

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2026.

² Le modifiche qui appresso entrano in vigore come segue:

- a. allegato 1.7 numero 1.1 capoverso 2 lettera c nonché numero 1.1 capoversi 4 e 4^{bis}, il 1° giugno 2027;
- b. allegato 2.6, il 1° agosto 2027.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi

Allegato 1.1
(art. 3)

Inquinanti organici persistenti

N. 1 cpv. 3 lett. d

³ L'allegato 1.16 si applica alle seguenti sostanze:

- a. acidi perfluorottani sulfonati (PFOS) e sostanze a essi correlate;
- d. acidi perfluorocarbossilici a catena lunga (PFCA C₉-C₁₄ e PFCA C₁₅-C₂₁) e sostanze a essi correlate.

N. 2 cpv. 1^{bis} lett. c e cpv. 2 lett. c

^{1bis} I divieti di cui al numero 1 capoverso 1 lettera b non si applicano alle sostanze e ai preparati se:

- c. il loro contenuto di paraffine clorate a catena media secondo il numero 3 lettera a diciannovesimo trattino non supera lo 0,1 per cento.

² Il divieto di cui al numero 1 capoverso 2 non si applica agli oggetti e ai loro componenti se:

- c. il loro contenuto di paraffine clorate a catena media secondo il numero 3 lettera a diciannovesimo trattino non supera lo 0,1 per cento.

N. 3 lett. a terzo, diciottesimo e diciannovesimo trattino nonché lett. b quarto trattino

- a. Alifati alogenati
 - acidi perfluorottani sulfonati (PFOS) e sostanze a essi correlate;
 - acidi perfluorocarbossilici a catena lunga (PFCA C₉-C₁₄ e PFCA C₁₅-C₂₁) e sostanze a essi correlate;
 - paraffine clorate a catena media (cloroalcani C₁₄-C₁₇ con tre o più atomi di cloro).
- b. Monoaromatici alogenati
 - clorpirifos (n. CAS 2921-88-2).

N. 4 cpv. 6

⁶ I divieti di cui al numero 1 capoversi 1 e 2 non si applicano:

- a. all'immissione sul mercato e all'impiego dei seguenti preparati contenenti paraffine clorate a catena media fino al 30 novembre 2031 e all'immissione sul mercato degli oggetti fabbricati utilizzando tali preparati per i campi di applicazione indicati di seguito, se tali oggetti sono immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° dicembre 2031:

1. adesivi e sigillanti destinati alla fabbricazione di oggetti per l'industria aerospaziale e militare;
 2. nastri adesivi per incollaggi non portanti destinati alla fabbricazione di oggetti per l'industria aerospaziale e militare;
 3. vernici e altri rivestimenti destinati alla fabbricazione di oggetti per munizioni e contrassegni di munizioni;
- b. all'immissione sul mercato e all'impiego di prodotti per la lavorazione dei metalli contenenti paraffine clorate a catena media come additivi ad alta pressione fino al 31 dicembre 2036, se tali prodotti vengono interamente raccolti e smaltiti correttamente;
- c. all'immissione sul mercato e all'impiego dei seguenti preparati contenenti paraffine clorate a catena media fino al 30 novembre 2041 e all'immissione sul mercato degli oggetti fabbricati utilizzando tali preparati per i campi di applicazione indicati di seguito, se tali oggetti sono immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° dicembre 2041:
1. prodotti pirotecnici per la fabbricazione di munizioni che producono effetti speciali come suoni, fumo e luci,
 2. vernici e rivestimenti intumescenti destinati alla fabbricazione di oggetti per l'industria spaziale e militare e alla fabbricazione di imballaggi per tali oggetti al fine di proteggerli da temperature estreme;
- d. all'immissione sul mercato e all'impiego di vernici o altri rivestimenti contenenti paraffine clorate a catena media per la riparazione di oggetti per l'industria spaziale e militare fino al 30 novembre 2041;
- e. all'immissione sul mercato di pezzi di ricambio contenenti paraffine clorate a catena media destinati alla riparazione di oggetti trattati con vernici o altri rivestimenti, qualora tali paraffine clorate a catena media siano state utilizzate in vernici o altri rivestimenti nella fabbricazione di tali oggetti con applicazioni spaziali e militari fino al 30 novembre 2041;
- f. all'immissione sul mercato di pezzi di ricambio contenenti paraffine clorate a catena media destinati alla riparazione dei seguenti oggetti contenenti materie plastiche, se nella fabbricazione di tali oggetti sono state utilizzate paraffine clorate a catena media nelle materie plastiche, fino al 30 novembre 2041:
1. oggetti con applicazioni nell'industria aerospaziale e militare;
 2. veicoli a motore;
 3. macchinari per l'agricoltura e la silvicoltura, l'edilizia e la paesaggistica;
 4. dispositivi medici che sono anche apparecchiature elettriche ed elettroniche;
 5. strumenti di analisi, di misurazione, di controllo, di monitoraggio, di verifica, di produzione e di ispezione;
- g. all'immissione sul mercato e all'impiego di paraffine clorate a catena media e di preparati contenenti tali paraffine per la fabbricazione di:

1. preparati che possono essere immessi sul mercato secondo le lettere a–d,
2. pezzi di ricambio che possono essere immessi sul mercato secondo le lettere e ed f.

Allegato 1.7
(art. 3)

Mercurio

N. 1.1 cpv. 2 lett. c

² È vietata l'immissione sul mercato:

- c. dei seguenti tipi di prodotti contenenti mercurio (n. CAS 7439-97-6):
 - 1. interruttori e relè, nonché trasduttori, trasmettitori e sensori di pressione di fusione;
 - 2. le pompe da vuoto a mercurio, comprese quelle il cui impiego richiede l'uso di mercurio;
 - 3. apparecchi e pesi equilibratori per ruote;
 - 4. pellicole e carte fotografiche;
 - 5. propellenti per satelliti e astronavi.

N. 1.2 cpv. 4, frase introduttiva, lett. b e d nonché cpv. 4^{bis}, 4^{ter} e 6 lett. b

⁴ Il divieto di immissione sul mercato di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera c numero 1 non si applica a interruttori e relè, nonché trasduttori, trasmettitori e sensori di pressione di fusione:

- b. destinati a essere utilizzati come componenti o pezzi di ricambio per apparecchiature che, secondo l'allegato 2.18 numero 3, possono comprendere interruttori e relè, nonché trasduttori, trasmettitori e sensori di pressione di fusione contenenti mercurio;
- d. *Abrogata*

^{4bis} Il divieto di immissione sul mercato di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera c numero 1 non si applica a:

- a. interruttori e relè destinati a essere utilizzati come pezzi di ricambio per gli oggetti, le apparecchiature, gli utensili di grandi dimensioni, gli impianti di grandi dimensioni, i mezzi di trasporto, le macchine, i pannelli fotovoltaici e gli organi a canne di cui all'articolo 2 paragrafo 4 lettere b–k della direttiva 2011/65/UE²;
- b. trasduttori, trasmettitori e sensori di pressione di fusione destinati a essere utilizzati come componenti o pezzi di ricambio per gli utensili di grandi dimensioni e gli impianti di grandi dimensioni di cui all'articolo 2 paragrafo 4 lettere d ed e della direttiva 2011/65/UE.

² Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2017/2102, GU L 305 del 21.11.2017, pag. 8.

4^{ter} Il divieto di immissione sul mercato di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera c numero 2 non si applica agli scopi di ricerca e analisi.

6 Il divieto di immissione sul mercato di cui al numero 1.1 capoverso 2 lettera e non si applica:

- b. alle apparecchiature contenenti mercurio per l'impiego nello spazio;

N. 2.1

È vietata l'esportazione di strumenti di misurazione, interruttori, relè e lampade che non possono essere immessi sul mercato.

N. 3.1 lett. a n. 3

È vietato l'impiego di:

- a. mercurio (n. CAS 7439-97-6), composti di mercurio e preparati mercuriali per la fabbricazione di:
 - 3. lampade, nella misura in cui, conformemente all'allegato 2.18 numero 3, non possono essere immesse sul mercato;

Allegato 1.16
(art. 3)

Sostanze per- e polifluoroalchiliche

Il numero 6 diventa il numero 7

N. 1, titolo

1 Acido perfluorottano sulfonato e sostanze a esso correlate

N. 1.1

Sono considerate sostanze correlate dell'acido perfluorottano sulfonato sotto forma dei suoi isomeri lineari o ramificati e dei suoi sali (PFOS) le sostanze con formula bruta $C_8F_{17}SO_2X$, che vengono degradate a PFOS, dove X sta per: alogenuri, ammidi e altri derivati compresi i polimeri.

N. 1.2

¹ Sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'impiego di:

- a. PFOS e sostanze a essi correlate;
- b. sostanze e preparati, se superano i seguenti valori:
 1. un contenuto in massa di PFOS dello 0,0000025 per cento (25 ppb), oppure
 2. un contenuto in massa della somma delle sostanze correlate dei PFOS dello 0,0001 per cento (1000 ppb).

² È vietata l'immissione sul mercato di oggetti e loro componenti, se superano i seguenti valori:

- a. un contenuto in massa di PFOS dello 0,0000025 per cento (25 ppb); o
- b. un contenuto in massa della somma delle sostanze correlate dei PFOS dello 0,0001 per cento (1000 ppb).

N. 3.1 cpv. 5 e 6

⁵ Sono considerate sostanze correlate dell'acido perfluoropentadecanoico, perfluoroesadecanoico, perfluoroeptadecanoico, perfluorootadecanoico, perfluorononadecanoico, perfluoreicosanoico e perfluoroeneicosanoico sotto forma dei suoi isomeri lineari e ramificati e dei suoi sali (PFCA $C_{15}-C_{21}$) le sostanze, compresi i polimeri con un gruppo perfluoroalchilico lineare o ramificato con la formula C_nF_{2n+1} con $n = 14 - 20$ direttamente collegato a un altro atomo di carbonio come elemento strutturale, che vengono degradate a PFCA $C_{15}-C_{21}$.

⁶ Il capoverso 5 non si applica:

- a. alle sostanze con formula bruta $C_nF_{2n+1}X$ con $n = 15 - 21$, dove X sta per: F, Cl o Br;
- b. agli acidi perfluorocarbossilici compresi i loro derivati come sali, esteri, alogenuri o anidridi con 21 o più atomi di carbonio perfluorati.

N. 3.2 cpv. 1 lett. a, lett. b n. 1 e 3 nonché cpv. 2 lett. a e c

¹ Sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'impiego di:

- a. PFOA, PFCA C₉-C₁₄, PFCA C₁₅-C₂₁ e le sostanze a essi correlate;
- b. sostanze e preparati, se superano i seguenti valori:
 1. un contenuto in massa di PFOA o della somma di PFCA C₉-C₁₄ o della somma di PFCA C₁₅-C₂₁ dello 0,0000025 per cento (25 ppb),
 3. un contenuto in massa della somma delle sostanze correlate dei PFCA C₉-C₁₄ o della somma delle sostanze correlate dei PFCA C₁₅-C₂₁ dello 0,000026 per cento (260 ppb).

² È vietata l'immissione sul mercato di oggetti e loro componenti, se superano i seguenti valori:

- a. un contenuto in massa di PFOA o della somma di PFCA C₉-C₁₄ o della somma di PFCA C₁₅-C₂₁ dello 0,0000025 per cento (25 ppb);
- c. un contenuto in massa della somma delle sostanze correlate dei PFCA C₉-C₁₄ o della somma delle sostanze correlate dei PFCA C₁₅-C₂₁ dello 0,000026 per cento (260 ppb).

N. 3.3 cpv. 1 lett. a n. 1 e 3, lett. e, cpv. 2, frase introduttiva e lett. c nonché cpv. 4

¹ I divieti di cui al numero 3.2 capoverso 1 non si applicano:

- a. alla fabbricazione e all'impiego di una sostanza fluoro-sostituita con un numero di atomi di carbonio pari o inferiore a sei, se:
 1. contiene PFOA, PFCA C₉-C₁₄, PFCA C₁₅-C₂₁ o loro sostanze correlate come sottoprodotti inevitabili,
 3. durante l'uso di questa sostanza le emissioni di PFOA, PFCA C₉-C₁₄, PFCA C₁₅-C₂₁ e delle loro sostanze correlate sono evitate o, se ciò non è possibile, sono ridotte al minimo secondo lo stato della tecnica;
- e. alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'impiego di fluoropolimeri contenenti gruppi di perfluoroalcossi, il cui contenuto in massa della somma di PFCA C₉-C₁₄ o della somma di PFCA C₁₅-C₂₁ non supera lo 0,00001 per cento (100 ppb).

² I divieti di fabbricazione, immissione sul mercato e impiego di cui al numero 3.2 capoverso 1 nonché quelli di immissione sul mercato di cui al numero 3.2 capoverso 2 non si applicano a dispositivi medici non invasivi e non impiantabili e ai loro componenti come pure alle sostanze e ai preparati necessari alla loro fabbricazione, se i componenti di questi dispositivi medici non superano i valori seguenti:

- c. un contenuto in massa della somma di PFCA C₁₅–C₂₁ e della somma delle sostanze correlate dei PFCA C₁₅–C₂₁ dello 0,0002 per cento (2000 ppb).

⁴ Il divieto di cui al numero 3.2 capoverso 1 lettera b non si applica all'impiego di schiume antincendio contenenti PFOA, PFCA C₉–C₁₄ o loro sostanze correlate, contenute in contenitori ricaricabili di sistemi mobili o fissi, se dopo il passaggio previsto a schiume antincendio prive di fluoro:

- a. le schiume antincendio contengono sostanze provenienti da ricariche precedenti con schiume antincendio contenenti fluoro come impurità inevitabili, e
- b. i contenitori e gli accessori a contatto con le schiume antincendio sono stati puliti secondo lo stato della tecnica.

N. 6

6 Sostanze per- e polifluoroalchiliche per usi specifici

6.1 Imballaggio ed etichettatura speciali per fluorocarburi insaturi parzialmente alogenati

¹ Le sostanze elencate nell'allegato II del regolamento (UE) n. 2024/573³ e che sono fluorocarburi insaturi parzialmente alogenati (HFO) devono essere immesse sul mercato in contenitori riutilizzabili se sono destinate a essere utilizzate:

- a. secondo l'allegato 2.9 numero 3.3; o
- b. in impianti o apparecchi che, secondo l'allegato 2.10 numeri 2.1 e 2.2 nonché l'allegato 2.19 numeri 2.1 e 2.2 possono essere immessi sul mercato o importati per scopi privati.

² Il fabbricante può immettere sul mercato contenitori che contengono o conterranno sostanze elencate nell'allegato II del regolamento (UE) n. 2024/573 e che sono HFO soltanto se sono provvisti di etichette con i seguenti dati:

- a. la dicitura: «Contiene gas fluorurati a effetto serra»;
- b. le designazioni chimiche abbreviate delle sostanze che sono o saranno contenute nei contenitori, utilizzando la nomenclatura industriale riconosciuta per il campo di applicazione in questione;
- c. le quantità di sostanze in chilogrammi e in tonnellate di CO₂ equivalenti nonché il potenziale di effetto serra delle sostanze.

³ Il fabbricante di contenitori che contengono o conterranno sostanze di cui al capoverso 2 in forma riciclata o rigenerata ai sensi dell'articolo 3 paragrafi 12 e 13 del regolamento (UE) n. 2024/573 deve indicare sui contenitori:

- a. la qualità delle sostanze;

³ Regolamento (UE) n. 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014, versione secondo GU L, 2024/573, 20.2.2024

- b. il nome e l'indirizzo dell'impianto nel quale le sostanze sono state riciclate o rigenerate.

6.2 Sostanze per- e polifluoroalchiliche nelle schiume antincendio

6.2.1 Definizioni

¹ Sono considerate sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) le sostanze contenenti almeno un atomo di carbonio di metile (CF₃) o metilene (CF₂) completamente fluorurato, senza alcun atomo di idrogeno, cloro, bromo o iodio legato a esso.

² Una schiuma estinguente è considerata contenente PFAS se il suo contenuto della somma di PFAS è pari o superiore a 1 mg per litro.

³ Sono considerati estintori a schiuma gli estintori portatili e mobili nonché gli estintori spray, se producono schiuma durante l'uso.

6.2.2 Relazione con le disposizioni di cui sopra

Per le schiume antincendio contenenti PFOS, PFHxS, PFOA, PFCA a catena lunga o sostanze a esse correlate valgono i numeri 1.2, 2.2, 3.2, 3.3 capoverso 4 e il numero 7 capoversi 1 lettere a-c, 2 e 4 lettera d.

6.2.3 Divieti

Sono vietati:

- a. l'immissione sul mercato di estintori a schiuma che contengono schiume antincendio contenenti PFAS e di schiume antincendio contenenti PFAS destinati all'uso in estintori a schiuma;
- b. l'impiego di schiume antincendio contenenti PFAS negli estintori a schiuma e in altre applicazioni.

6.2.4 Deroghe

Il divieto di cui al numero 6.2.3 lettera b non si applica all'impiego:

- a. per esercitazioni, prove e test funzionali, se le schiume antincendio utilizzate in tali attività vengono interamente raccolte e smaltite correttamente;
- b. di schiume antincendio contenenti PFAS, contenute in contenitori ricaricabili di sistemi mobili o fissi, se dopo il passaggio previsto a schiume antincendio prive di fluoro:
 - 1. le schiume antincendio contengono sostanze provenienti da ricariche precedenti con schiume antincendio contenenti PFAS come impurità inevitabili, e
 - 2. i contenitori e gli accessori a contatto con le schiume antincendio sono stati puliti secondo lo stato della tecnica.

6.3 Sostanze per- e polifluoroalchiliche negli imballaggi e nei materiali a contatto con le derrate alimentari

6.3.1 Definizioni

¹ Sono considerate sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) le sostanze contenenti almeno un atomo di carbonio di metile (CF_3) o metilene (CF_2) completamente fluorurato, senza alcun atomo di idrogeno, cloro, bromo o iodio legato a esso.

² Non è considerata una PFAS ai sensi del numero 6.3 una sostanza contenente solo gli elementi strutturali $\text{CF}_3\text{-X}$ o $\text{X-CF}_2\text{-X'}$; laddove:

- a. X: -OR o -NRR' ,
- b. X': metile, metilene, un gruppo aromatico, un gruppo carbonilico, -OR'' , -SR'' o -NR''R''' , e
- c. R, R', R'' e R''': idrogeno, metile, metilene, un gruppo aromatico o un gruppo carbonilico.

6.3.2 Divieti

È vietata l'immissione sul mercato di imballaggi che entrano a contatto con derrate alimentari e di materiali e oggetti di cui all'articolo 48 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso⁴, destinati ad essere utilizzati una sola volta, se nel materiale omogeneo superano i seguenti valori:

- a. un contenuto in massa di almeno una PFAS non polimerica dello 0,0000025 per cento (25 ppb);
- b. un contenuto in massa della somma di PFAS non polimeriche, comprese quelle derivanti da sostanze correlate mediante trasformazione secondo lo stato della tecnica, dello 0,000025 per cento (250 ppb);
- c. un contenuto in massa della somma di PFAS polimeriche e non polimeriche dello 0,005 per cento (50 ppm).

N. 7 cpv. 1 e 2, cpv. 3 lett. b^{bis}, c^{bis} e d, n. 3, cpv. 4 lett. c e d, cpv. 5 nonché cpv. 10-13

¹ I divieti di cui al numero 1.2 non si applicano:

- a. all'immissione sul mercato di sostanze e preparati il cui contenuto in massa della somma di PFOS e di sostanze a essi correlate non supera il valore dello 0,001 per cento (10 ppm), se le sostanze e i preparati non sono contenuti come schiume antincendio in estintori a schiuma: fino al 31 dicembre 2027;
- b. all'impiego di sostanze e preparati il cui contenuto in massa della somma di PFOS e di sostanze a essi correlate non supera il valore dello 0,001 per cento (10 ppm): fino al 31 dicembre 2027;
- c. all'impiego di schiume antincendio contenenti PFOS o di sostanze a essi correlate per gli usi di cui ai capoversi 10 e 11 e fino alle date ivi specificate, se le schiume antincendio:

⁴ RS 817.02

1. sono contenute in contenitori ricaricabili di sistemi mobili o fissi, e
 2. presentano un contenuto in massa della somma di PFOS e di sostanze a essi correlate non superiore allo 0,001 per cento (10 ppm).
- d. all'immissione sul mercato fino al 31 dicembre 2027 di oggetti e loro componenti, se non superano i seguenti valori:
1. un contenuto in massa della somma di PFOS e di sostanze a essi correlate dello 0,1 per cento, calcolato in rapporto alla massa dei componenti strutturalmente o microstrutturalmente diversi che contengono tali sostanze, oppure
 2. in caso di prodotti tessili o altri materiali rivestiti: 1 µg della somma di PFOS e di sostanze a essi correlate per metro quadrato di materiale rivestito.

² I divieti di cui al numero 2.2 non si applicano:

- a. all'impiego di schiume antincendio contenenti PFHxS o sostanze a essi correlate per gli usi di cui ai capoversi 10 e 11 e fino alle date ivi specificate, se le schiume antincendio:
 1. soddisfano le condizioni per l'impiego di cui al capoverso 1 lettera c, e
 2. presentano un contenuto in massa della somma di PFHxS e di sostanze a essi correlate non superiore al contenuto in massa della somma di PFOS e di sostanze a essi correlate;
- b. all'immissione sul mercato di oggetti contenenti PFHxS o loro sostanze correlate, immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° ottobre 2022.

³ I divieti di cui al numero 3.2 non si applicano:

- b^{bis}. ai dispositivi medici contenenti PFCA C₁₅–C₂₁ o loro sostanze correlate di cui alla lettera a numeri 1 e 2 nonché agli oggetti di cui alla lettera b, se i dispositivi medici o gli oggetti sono stati immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° dicembre 2026.
- c^{bis}. ai semiconduttori e ai loro componenti contenenti PFCA C₁₅–C₂₁ o loro sostanze correlate come pure a sostanze e preparati necessari alla loro fabbricazione fino al 31 dicembre 2030, se i semiconduttori sono destinati all'impiego come pezzi di ricambio per apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato per la prima volta prima del 1° dicembre 2026.
- d. a tutti gli altri oggetti e ai loro componenti che:
 3. contengono PFCA C₁₅–C₂₁ o loro sostanze correlate immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° dicembre 2026.

⁴ I divieti di cui al numero 3.2 capoverso 1 non si applicano:

- c. all'immissione sul mercato e all'impiego di PFCA C₉–C₁₄, PFCA C₁₅–C₂₁ o di fluoropolimeri contenenti le loro sostanze correlate per il rivestimento di inalatori aerosol dosati: fino al 25 agosto 2028;

- d. all'impiego di schiume antincendio contenenti PFOA, PFCA C₉-C₁₄ o loro sostanze correlate per gli usi di cui ai capoversi 10 e 11 e fino alle date ivi specificate, se le schiume antincendio:
1. sono state immesse sul mercato legalmente,
 2. sono contenute in contenitori ricaricabili di sistemi mobili o fissi, e
 3. contengono tali sostanze solo come impurità inevitabili.

⁵ Abrogato

¹⁰ Il divieto di cui al numero 6.2.3 lettera b non si applica all'impiego di schiume antincendio negli estintori a schiuma: fino al 31 dicembre 2031

¹¹ Il divieto di cui al numero 6.2.3 lettera b non si applica all'impiego di schiume antincendio in applicazioni diverse dagli estintori a schiuma in caso di incidenti:

- a. su ferrovie, strade e aeroporti civili in cui sono coinvolti liquidi infiammabili: fino al 31 dicembre 2027;
- b. in aeroporti militari in cui sono coinvolti liquidi infiammabili: fino al 31 dicembre 2029;
- c. in aziende e cisterne in cui sono coinvolti liquidi infiammabili: fino al 31 dicembre 2036.

¹² L'autorità cantonale competente per l'esecuzione della presente ordinanza può autorizzare, oltre il termine di cui al capoverso 11 lettera a, l'impiego di schiume antincendio in caso di incidenti in gallerie stradali e ferroviarie, a condizione che la schiuma estinguente sia interamente raccolta e smaltita correttamente.

¹³ Il DATEC può prorogare il termine di cui al capoverso 11 lettera c. A tal fine tiene conto della disponibilità e dell'idoneità di alternative prive di fluoro, della disponibilità di personale specializzato necessario per la conversione e del rischio di danni alla popolazione e all'ambiente in caso di incidenti.

¹⁴ Il divieto di cui al numero 6.3.2 non si applica all'immissione sul mercato di imballaggi e di materiali e oggetti immessi per la prima volta sul mercato entro il 31 dicembre 2027.

Allegato 2.5
(art. 3)

Prodotti fitosanitari

N. 1.2 cpv. 3, frase introduttiva e lett. e, cpv. 3^{bis} e cpv. 3^{ter}

1.2 Deroghe

³ Se nel bosco e in una striscia di tre metri di larghezza lungo il suo margine, non situato in una regione di cui al capoverso 3^{bis}, non è possibile sostituire un determinato prodotto fitosanitario autorizzato con misure e prodotti fitosanitari meno inquinanti, l'autorità cantonale competente concede, in deroga al divieto di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettera d, un'autorizzazione secondo gli articoli 4–6 per l'uso di tale prodotto fitosanitario:

- e. per l'eliminazione o il contenimento di un organismo da quarantena o di un organismo da quarantena potenziale che mette in pericolo prevalentemente le colture agricole e l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, a condizione che:
 1. l'Ufficio federale dell'agricoltura abbia stabilito l'impiego di prodotti fitosanitari quale misura adeguata ai sensi dell'articolo 13 dell'ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla salute dei vegetali⁵ (OSaV), e
 2. l'organismo da quarantena o l'organismo da quarantena potenziale sia presente con grande probabilità nel bosco allo stadio di sviluppo da combattere.

^{3^{bis}} Per l'eliminazione o il contenimento di un organismo da quarantena o di un organismo da quarantena potenziale nei seguenti spazi vitali, l'autorità cantonale competente concede, in deroga al divieto di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettere a–c ed e e nel rispetto delle condizioni di cui al capoverso 3^{ter}, un'autorizzazione secondo gli articoli 4–6 per l'uso di un prodotto fitosanitario autorizzato:

- a. nelle regioni che, in virtù del diritto federale o cantonale, sono classificate come riserve naturali;
- b. nei cariceti o nelle paludi, ad eccezione delle paludi d'importanza nazionale;
- c. nelle siepi e nei boschetti campestri nonché in una striscia di tre metri di larghezza lungo gli stessi;
- d. nelle acque superficiali:
 1. per le quali è stato stabilito uno spazio riservato ai corsi d'acqua secondo l'articolo 41a OPAC⁶ oppure, secondo l'articolo 41a capoverso 5 OPAC, si è rinunciato espressamente a stabilire uno spazio riservato ai corsi d'acqua: a partire dalla linea di sponda nella parte terrestre dello spazio riservato alle acque,

⁵ RS 916.20

⁶ RS 814.201

2. in cui lo spazio riservato alle acque non è ancora stato delimitato: a partire dalla linea di sponda fino a tre metri dal ciglio della scarpata, misurati secondo le disposizioni del numero 1.1 capoverso 1 lettera e.

3^{ter} Un'autorizzazione di cui al capoverso 3^{bis} può essere rilasciata soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. l'ufficio federale competente ai sensi dell'ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla salute dei vegetali⁷ (OSaIV) ha stabilito l'impiego di prodotti fitosanitari come misura adeguata ai sensi dell'articolo 13 OSaIV.
- b. l'organismo da quarantena o l'organismo da quarantena potenziale è presente con grande probabilità nella zona interessata allo stadio di sviluppo da combattere.
- c. l'impiego del prodotto fitosanitario non può essere sostituito da misure meno nocive per l'ambiente.
- d. per il controllo si utilizza il prodotto fitosanitario che inquina meno l'ambiente.
- e. per gli spazi vitali di cui al capoverso 3^{bis} lettere a e d occorre inoltre verificare se gli effetti dell'impiego del prodotto fitosanitario sugli obiettivi di protezione della zona interessata e i benefici ai fini dell'eliminazione o del contenimento dell'organismo da quarantena o dell'organismo da quarantena potenziale siano proporzionati tra loro.

Cpv. 3^{quater}

Ex cpv. 3^{bis}

N. 1.3

1.3 Obbligo di documentazione e comunicazione di dati

¹ Le persone che dispongono di un'autorizzazione di cui al numero 1.2 capoverso 3 o 3^{bis} devono, per ogni singolo impiego, documentare i dati di cui al capoverso 2 e comunicarli entro il 31 dicembre all'autorità competente.

² L'autorità competente presenta ogni anno all'UFAM un rapporto sull'impiego di prodotti fitosanitari di cui al numero 1.2 capoverso 3 e 3^{bis} avvenuto l'anno precedente. Il rapporto va presentato all'UFAM entro il 28 febbraio e deve contenere i dati seguenti:

- a. scopo del controllo e organismi da quarantena a esso soggetti o organismi da quarantena potenziali;
- b. nome commerciale e numero dell'omologazione federale dei prodotti fitosanitari impiegati;
- c. principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari impiegati e rispettiva concentrazione;

- d. quantità di prodotti fitosanitari impiegati e tipo di impiego;
- e. date e luoghi dell'impiego nonché dimensione delle superfici trattate.

Allegato 2.6⁸
(art. 3)

Concimi

N. 1 cpv. 3

³ Per agenti calcarei si intendono tutti gli ammendanti minerali basici naturali adatti al bosco secondo la PFC 2, in particolare la polvere di roccia dolomitica e le polveri di roccia silicea e basaltica.

N. 3.3.2 cpv. 2 lett. c e cpv. 3 e cpv. 4

² In deroga al divieto di cui al numero 3.3.1 capoverso 5 e fatto salvo il numero 3.3.1 capoversi 1–4, l'utilizzazione di concimi nel bosco e in una striscia di tre metri di larghezza lungo il suo margine può essere autorizzata (art. 4–6) al di fuori di zone di protezione delle acque sotterranee per:

- c. l'utilizzazione di agenti calcarei per rigenerare le funzioni del suolo e preservare la salute delle foreste su suoli profondamente acidificati.

³ Dall'autorizzazione per l'uso di agenti calcarei di cui al capoverso 2 lettera c è escluso l'impiego nelle seguenti zone:

1. biotopi d'importanza nazionale secondo l'articolo 18a della legge federale del 1° luglio 1966⁹ sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), compresa una zona cuscinetto sufficiente dal punto di vista ecologico;
2. biotopi d'importanza regionale e locale secondo l'articolo 18b LPN;
3. spazi vitali degni di protezione secondo l'articolo 18 capoverso 1^{bis} LPN, nei quali sono presenti ambienti naturali degni di protezione secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991¹⁰ sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN);
4. riserve forestali secondo l'articolo 20 capoverso 4 della legge forestale del 4 ottobre 1991¹¹ (LFo);
5. fitocenosi forestali molto acide;
6. zone designate come zone prioritarie per la biodiversità nelle prescrizioni cantonali di pianificazione e di gestione di cui all'articolo 20 capoverso 2 LFo.

⁸ Aggiornato dall'all. dell'O del 14 nov. 2007 (RU **2007** 6295), dall'all. 9 n. 1 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti (RU **2013** 4145), dall'all. n. 2 dell'O del 4 nov. 2015 (RU **2015** 4791) e dall'all. 5 dalla cifra II n. 3 dell'O del 1° nov. 2023 sui concimi, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 711).

⁹ RS **451**

¹⁰ RS **451.1**

¹¹ RS **921.0**

⁴ L'impiego di agenti calcarei di cui al capoverso 2 lettera c può avvenire solo tra la metà di agosto e la fine di novembre e solo a condizione che il suolo del bosco non sia coperto di neve. La quantità di agenti calcarei utilizzata non deve superare il limite massimo di 3 tonnellate per ettaro.

N. 3.3.3

3.3.3 Comunicazione di dati

L'autorità competente presenta annualmente all'UFAM un rapporto sulle autorizzazioni eccezionali concesse e non concesse nell'anno precedente per l'impiego di agenti calcarei nel bosco di cui al numero 3.3.2 capoverso 2 lettera c. Il rapporto va presentato all'UFAM entro il 28 febbraio e deve contenere i dati seguenti:

- a. ubicazione, dimensione, tipo di associazione forestale e stato di acidificazione del suolo del perimetro boschivo interessato;
- b. i motivi dell'accettazione o del rifiuto della domanda di impiego eccezionale di un agente calcareo;
- c. date dell'impiego e tipo di spargimento;
- d. tipo e quantità dell'agente calcareo utilizzato.

Allegato
(n. III)

Modifica di altri atti normativi

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc)¹²

Art. 41c cpv. 3

³ Nello spazio riservato alle acque non si possono utilizzare concimi né prodotti fitosanitari. Al di fuori di una fascia larga 3 metri lungo la riva sono ammessi trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempre che tali piante non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole. Sono fatte salve le autorizzazioni d'uso secondo l'allegato 2.5 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹³ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim); occorre tenere conto dell'articolo 6 LPAc.

2. Ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla salute dei vegetali¹⁴

Art. 100 cpv. 3^{bis}

^{3^{bis}} Se l'UFAG intende determinare l'impiego di un prodotto fitosanitario come misura per l'eradicazione o il contenimento di un organismo da quarantena o di un organismo da quarantena potenziale negli spazi vitali di cui all'allegato 2.5 capoverso 3^{bis} lettere a–d dell'ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici¹⁵, decide con il consenso dell'UFAM.

3. Ordinanza del 19 maggio 2010¹⁶ sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere

Art. 2 lett. a n. 7

Costituiscono deroghe al principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC:

- a. i seguenti prodotti trattati con prodotti chimici o contenenti prodotti chimici:
 7. materiali e oggetti che non soddisfano i requisiti di cui all'allegato 1.16 numero 6.3.2 ORRPChim;

¹² RS **814.201**

¹³ RS **814.81**

¹⁴ RS **916.20**

¹⁵ RS **814.81**

¹⁶ RS **946.513.8**